



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"

Il Dirigente dell'Area 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO la legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg 5 Dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 6 del 18/01/2013 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5/12/2009, n. 12” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 68 della Legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”, che approva il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTO il D.P. Reg n. 697 del 16/02/2018, con il quale, al Dott. Mario Candore, è stato conferito l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G n. 672 del 11/06/2018, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 "Trasparenza Legalità e Contenzioso";

VISTO il D.D.G. n. 818 del 27/6/2018, con il quale il dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

VISTI gli allegati titoli esecutivi:

1. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. I R.P.C. n. 2395/2018 del 25/10/2018 pubblicata il 20/11/2018 R.R. n. 131/2018,
2. ordinanza n. 527/2015 del Tribunale di Palermo Sez. III Civile del 1/6/2015 pubblicata il 11/6/2015 R.G. n. 3166/2013

da cui risulta che l'Amministrazione regionale è stata condannata al:

1. - pagamento della sorte capitale pari a € **1.426,21 oltre interessi dalla decisione al soddisfo, delle spese di lite per € 2.500,00 di cui € 150,00 per spese oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge e ponendo a carico del convenuto le spese di consulenze tecniche** – CTU (ordinanza n. 527/2015 del Tribunale di Palermo Sez. III Civile del 1/6/2015);
2. - confermando la suddetta sentenza di II grado, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della decisione (16/11/2016) e fino al soddisfo, pagamento delle spese dei giudizio che si liquidano in ulteriori € **1.500,00 oltre accessori come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato e interessi di mora** (sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. I R.P.C. n. 2395/2018 del 25/10/2018);

VISTA la nota prot. n. 65625 del 28/11/2018 del Commissario ad acta designato dr. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Agricoltura, delegato dal Segretario Generale della Regione Siciliana con nota prot. n. 59195/SG-A1 del 23/11/2018 in ordine all'esecuzione della suddetta sentenza TAR che dispone il relativo commissariamento ad acta in caso d'inottemperanza del giudicato sulla precedente citata ordinanza, al fine di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto, con la predisposizione di un apposito decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria;

VISTO il rilievo n. 148/2019 emesso dalla competente Ragioneria sul decreto n. 295 del 14/3/2019 il cui tenore rende necessario l'annullamento dello stesso come oltre specificato;

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2;

VISTE le allegate parcelle proforma prodotte a richiesta della competente Ragioneria dai professionisti coinvolti nel contenzioso in questione, ed in particolare:

- la notula pro forma per spese legali sentenza TAR del 3/4/2019 dell'avv. Mauro Barresi allegata per un totale netto da corrispondere di € **2.094,00;**

- la notula pro forma per spese legali ordinanza del 3/4/2019 dell'avv. Mauro Barresi allegata per un totale netto da corrispondere di € **2.960,00;**

prive dell'indicazione per gli importi iva dichiarando il legale come oltre di essere in regime forfettario e quindi non soggetto, nel caso di specie, a detta imposta;

CONSIDERATO che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che sul capitolo **155317** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e

14239) ” **c’è al momento sufficiente disponibilità economica per l’esercizio finanziario 2019** e che le somme dovute hanno tutte natura di risarcimento danni (quanto alla sorte capitale, come anche specificato nei suddetti titoli esecutivi) e di rimborso di “spese legali e giudiziarie nei contenziosi”, anch’esse ricadenti nelle “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” e possono quindi essere imputate allo stesso cap. 155317, rientrando la liquidazione delle stesse tra le competenze per quest’area giusta D.P.R.S. 14/6/2016 n. 12 (in S.O. GURS n. 28 del 1/7/2016): “...Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, **nonché** spese legali e giudiziarie nei contenziosi... ”;

VALUTATO che occorre dare esecuzione alle suddette sentenze esecutive, facendo gravare sul cap. **155317** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)” sia le somme per **sorte capitale ed accessori** che quelle per le correlate **spese legali e giudiziali ed accessori** attraverso l’**emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso**;

VISTA la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. **9863 del 16/4/2019**;

RITENUTO, anche come sopra indicato dal Commissario ad acta, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di **emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso** delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

-Sig. **PANDOLFO Giuseppe** nato a [REDACTED]

-Sig. **PANDOLFO Paolo** nato a [REDACTED]

ed esattamente della complessiva somma di **€ 7.054,33** (settemilacinquantaquattro/33) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati):

				percettori:
sorte capitale attualizzata	€ 1.434,43	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al	10/03/2019	
spese legali con cpa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 5.054,60	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi		
spese CTU con cassa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	<u>€ 559,98</u>	come da sentenza TAR		
totale	€ 7.049,01	come da sentenza TAR senza interessi di mora ivi disposti		
importo suddetti interessi di mora pari a quelli legali per 60 giorni	<u>€ 5,32</u>			
totale complessivo	€ 7.054,33	come da sentenza TAR con interessi di mora ivi disposti		PANDOLFO Giuseppe e Paolo, metà ciascuno

da imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell'Esercizio Finanziario **2019** e da versare rispettivamente, a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € **3.527,16** (tremilacinquecentoventisette/16): in favore del **Sig. PANDOLFO Giuseppe**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto [REDACTED];
- € **3.527,16** (tremilacinquecentoventisette/16): in favore del **Sig. PANDOLFO Paolo**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto [REDACTED];
-

RITENUTO non sia sempre necessario acquisire le parcelle proforma o similari prospetti dai legali e C.T.U. coinvolti, essendo i relativi importi già definiti giudizialmente nei suddetti titoli esecutivi (come in questo caso l'importo già anticipato dai ricorrenti per C.T.U.) e, concordando comunque i legali sugli stessi, da versare esclusivamente ai ricorrenti che sono soggetti diversi dai professionisti interessati; e che “il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo” (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III), costi del processo che possono legittimamente emergere anche successivamente alla eventuale registrazione del presente decreto, purchè il loro ammontare non sia superiore a quello definito, sia complessivamente che per natura, genere, specie e categoria, dall'insieme dei suddetti titoli esecutivi;

RITENUTO che l'importo complessivo delle somme giudizialmente dovute non è quello nascente dal titolo esecutivo anteriore eventualmente ottemperantesi, ma quello che ricomprende oltre a questo quelli nascenti da tutti i titoli successivi, fino all'ultima sentenza notificata all'Amministrazione regionale il 20/11/2018, e che quindi nella sua individualità e nel suo complesso il debito nasce, nel caso di specie, in quello stesso anno;

OSSERVATO che dagli atti giudiziali, nonché dai chiarimenti di cui oltre forniti dal legale dei ricorrenti, non emerge che la parte attrice esercitasse attività d'impresa nella coltivazione del fondo su cui era piantata la vigna e che quindi il lucro cessante riconosciuto per minore produttività non deve essere soggetto a ritenuta d'acconto mancando il presupposto del commercio dei prodotti del fondo e quindi dell'eventuale imponibilità delle somme ricavate dallo stesso;

VISTA l'allegata nota-mail del legale inviata il del 3/4/2019 ore 11:41:05 ed acquisita con prot. n. 7820 di pari data, di riscontro ai richiesti chiarimenti, che conferma anche quanto sopra osservato a proposito di un eventuale ma nella fattispecie inesistente lucro cessante e di non essere, nel caso di specie, professionista soggetto ad iva perché in regime forfettario per il 2019 e 2020;

RITENUTO quindi non corrispondere ai ricorrenti l'importo dell'Iva sulle spese legali del contenzioso di cui trattasi peraltro non indicato nelle parcelle proforma allegate;

RITENUTO di conseguenza necessario, onde procedere al detto pagamento, annullare l'adottato D.R.A. 295 del 14/3/2019 pubblicato il 15/3/2019 sul sito della Regione Siciliana e sostituirlo col presente decreto;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto D.R.A. 295 del 14/3/2019 pubblicato il 15/3/2019 sul sito della Regione Siciliana;

Art. 2 - In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

1. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. I R.P.C. n. 2395/2018 del 25/10/2018 pubblicata il 20/11/2018 R.R. n. 131/2018,
2. ordinanza n. 527/2015 del Tribunale di Palermo Sez. III Civile del 1/6/2015 pubblicata il 11/6/2015 R.G. n. 3166/2013

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, mediante **emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso**, della complessiva somma di € **7.054,33** (settemilacinquantaquattro/33) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati), **nella misura del cinquanta per cento ciascuno**, a favore dei creditori, pensionati non esercenti attività imprenditoriali e/o di commercio:

-Sig. PANDOLFO Giuseppe nato a [REDACTED]

-Sig. PANDOLFO Paolo nato a [REDACTED]

come dal seguente prospetto complessivo:

				percettori:
sorte capitale attualizzata	€ 1.434,43	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al	10/03/2019	
spese legali con cpa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 5.054,60	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi		
spese CTU con cassa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ <u>559,98</u>	come da sentenza TAR		
totale	€ 7.049,01	come da sentenza TAR senza interessi di mora ivi disposti		
importo suddetti interessi di mora pari a quelli legali per 60 giorni	€ <u>5,32</u>			
totale complessivo	€ 7.054,33	come da sentenza TAR con interessi di mora ivi disposti		PANDOLFO Giuseppe e Paolo, metà ciascuno

da imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell'Esercizio Finanziario 2019.

Art. 3 – E' autorizzato il conseguente pagamento, mediante *l'emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso*, delle seguenti somme, da versare rispettivamente, a favore dei creditori di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € 3.527,16 (tremilacinquecentoventisette/16): in favore del **Sig. PANDOLFO Giuseppe**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto [REDACTED];
- € 3.527,16 (tremilacinquecentoventisette/16): in favore del **Sig. PANDOLFO Paolo**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto [REDACTED];

da imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell'Esercizio Finanziario 2019.

Art. 4 – L'obbligazione giuridica del presente decreto scade nell'anno corrente.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.mi. .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 16/4/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
f.to (Fabio DONATO)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/1993